



COMUNE di ALPIGNANO
Provincia di Torino

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Tel. 011/968 27 36

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO
COMUNALE "DON MINZONI" SITO IN ALPIGNANO, VIA BARACCA 14.
PERIODO 1 GENNAIO 2014/31 AGOSTO 2017**

Approvato con determinazione del Direttore di Area n. 509 del 12/12/2013

INDICE

- ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE**
- ART. 2 RICETTIVITA' E DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA**
- ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE**
- ART. 4 VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE**
- ART. 5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
- ART. 6 SERVIZI AGGIUNTIVI**
- ART. 7 ORARI, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**
- ART. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**
- ART. 9 SCELTA DEL CONCESSIONARIO**
- ART. 10 CONTRATTO**
- ART. 11 OBIETTIVI DEL SERVIZIO**
- ART. 12 RAPPORTI CON L'UTENZA**
- ART. 13 ISCRIZIONI, GRADUATORIE, ACCESSO AL SERVIZIO**
- ART. 14 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE**
- ART. 15 COORDINAMENTO**
- ART. 16 PERSONALE**
- ART. 17 OBBLIGHI DEL PERSONALE**
- ART. 18 CLAUSOLA SOCIALE**
- ART. 19 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**
- ART. 20 STRUTTURA, ATTREZZATURE, ARREDI, MATERIALI**
- ART. 21 RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE**
- ART. 22 CONTRIBUTI E/O FINANZIAMENTI**
- ART. 23 SOMMINISTRAZIONE PASTI**

- ART. 24 SEGRETO PROFESSIONALE E RISERVATEZZA**
- ART. 25 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**
- ART. 26 ONERI A CARICO DEL COMUNE CONCEDENTE**
- ART. 27 PROGETTO PEDAGOGICO ED ORGANIZZATIVO/GESTIONALE**
- ART. 28 CALENDARIO SCOLASTICO**
- ART. 29 UTENTI DISABILI**
- ART. 30 MANUTENZIONI ORDINARIE, PULIZIE**
- ART. 31 SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO**
- ART. 32 MONITORAGGIO E CONTROLLO**
- ART. 33 REVISIONE CANONE**
- ART. 34 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**
- ART. 35 RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE**
- ART. 36 PENALITA', RISOLUZIONE, RECESSO, CONTESTAZIONI**
- ART. 37 SPESE, IMPOSTE, TASSE**
- ART. 38 DIVIETO DI SUBAPPALTO, CESSIONE, AVVALIMENTO**
- ART. 39 REVISIONE CONTRATTUALE**
- ART. 40 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**
- ART. 41 CONTROVERSIE**
- ART. 42 RIMANDI**
- ART. 43 MODALITA' DI GARA**
- ART. 44 RESPONSABILITA'**
- ART. 45 DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della presente concessione è la gestione del servizio pubblico di asilo nido ospitato nella struttura sita in Via Baracca 12/14, Alpignano, denominato “don Minzoni”, con capacità ricettiva massima di 75 posti, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia e delle norme sanitarie emanate dalla locale ASL, per 10 mesi all'anno (settembre/giugno), oltre al “nido estivo” (mese di luglio, a richiesta dei genitori).

Tale servizio è ricompreso nell'Allegato II B del Decreto Legislativo 163/2006, categoria 25, CPC n. 93.

Nello specifico, si richiede la gestione del servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la distribuzione e l'assistenza ai pasti, la pulizia e l'igiene dei locali e tutto ciò che è connesso alla regolare gestione di un asilo nido che ospita utenti da 12 a 36 mesi di età.

Qualora intervengano, nel corso della concessione, diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, il concessionario avrà l'obbligo di adeguarsi, senza per questo poter richiedere risarcimenti al concedente.

L'obiettivo principale è quello di ottenere una gestione dei servizi e delle strutture tese all'efficienza ed all'efficacia, al rispetto di tutte le norme vigenti ed eventuali future, finalizzato a garantire e mantenere un elevato standard di soddisfazione degli utenti ed al contenimento dei costi.

Dovrà essere attuato e garantito un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, ponendosi in continuità con tutte le istituzioni del territorio coinvolte (Comune, ASL, Servizi Sociali, Servizio di Riabilitazione Funzionale, ecc.), integrando e supportando l'azione educativa della famiglia.

Il progetto pedagogico e la programmazione delle attività educative, come meglio specificato agli artt. 27 e 14, avranno il compito di interpretare le necessità del bambino e di adeguare, anche in accordo con la famiglia, gli interventi didattico-educativi sulla base delle osservazioni e dello scambio di informazioni fra educatori e genitori.

E' inoltre oggetto della concessione l'assistenza specialistica rivolta a bambini disabili a seconda della necessità e su richiesta dei servizi sanitari e di riabilitazione di supporto, in base alla personale diagnosi funzionale, come meglio specificato nel successivo art. 29.

In sintesi il quadro prestazionale minimo è costituito dalle seguenti attività e obblighi:

- educativa
- ausiliaria
- servizio di somministrazione pasti
- fornitura di presidi igienico-sanitari
- intestazione e pagamento utenze
- manutenzione ordinaria della struttura, compresa l'area esterna pertinenziale, taglio erba, eventuali potature e taglio siepi, sgombero neve sul vialetto di accesso
- manutenzione ed eventuale sostituzione di giochi, arredi ed attrezzature
- gestione della elaborazione e riscossione delle tariffe mensili a carico delle famiglie
- gestione delle eventuali morosità
- altre eventuali attività innovative, aggiuntive e/o sperimentali realizzabili in modo autonomo dal concessionario, comunque comprese nelle tariffe mensili pagate dai genitori o che siano dagli stessi richieste e il cui corrispettivo venga versato a parte dagli stessi.

ART. 2 RICETTIVITA' E DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

La struttura che ospita l'asilo nido "don Minzoni" è sita in Alpignano, Via Baracca 12/14, ed è distinta al Catasto al F. 7, part. 167. E' circondata da circa 1.800 mq. di prato alberato completamente recintato e ad uso esclusivo ed è in funzione ininterrottamente dal 1975 con la medesima destinazione d'uso.

E' stata periodicamente sottoposta ad adeguamenti normativi e a regolari interventi manutentivi, compresa un' importante ristrutturazione nell'agosto del 2005.

E' idonea ad ospitare fino ad un massimo di 75 bambini dal 12 ai 36 mesi di età. L'asilo è contiguo all'edificio che ospita la scuola dell'infanzia statale "Ada Gobetti" (di cui ospita una sezione), sempre di proprietà comunale, con cui condivide impianto di riscaldamento ed elettrico, che vengono imputati, come spese, al 50% fra le due scuole.

E' fornita, con il presente capitolato, la planimetria dell'asilo (Allegato 1) ed è richiesto, obbligatoriamente, da parte delle concorrenti alla gara, il sopralluogo della struttura, da concordarsi su appuntamento con l'Ufficio Scuola del Comune di Alpignano (011/968 27 36).

La struttura viene fornita completamente arredata e funzionante e così organizzata:

al piano terra:

- n.4 sezioni
- n. 2 dormitori
- cucinotta
- atrio spogliatoio/accoglienza
- n.3 servizi igienici
- terrazzo
- stanza cambio

al piano seminterrato:

- palestra
- ufficio
- infermeria
- ripostiglio
- 2 magazzini
- lavanderia
- locale stenditoio
- grande locale cucina condiviso con la scuola dell'infanzia Gobetti
- servizi igienici
- locale spogliatoio personale
- piccolo vano montacarichi
- accesso all'area verde

Sono altresì presenti, nei due magazzini, pannolini in numero sufficiente per un anno scolastico e materiale igienico sanitario, che verranno consegnati al concessionario con il vincolo di uso esclusivo a favore degli utenti frequentanti, senza richiesta di corrispettivo alcuno. I pannolini e il materiale igienico-sanitario non potranno essere ceduti, venduti o trasferiti all'esterno della struttura.

Esaurite le suddette forniture, sarà compito del concessionario reintegrare le scorte idonee.

E' fornito altresì l'inventario descrittivo e fotografico di tutto l'arredo presente nella struttura (Allegato 2).

ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata dal 1 gennaio 2014 al 31 agosto 2017. Non sono previsti rinnovo o ripetizione.

Per gli anni educativi successivi al 2013/2014, il termine iniziale di attivazione del servizio sarà il primo giorno feriale del mese di settembre.

L'attivazione del servizio da gennaio 2014 dovrà invece essere garantita anche in mancanza di perfezionamento del contratto concessione, al fine di non interrompere il servizio attualmente in corso, ed è prevista formalmente per il 1° gennaio, ed effettivamente per il 7 gennaio 2014.

Il servizio, a regime, sarà quindi attivo dal primo giorno feriale di settembre al 30 giugno dell'anno successivo, e dal primo giorno feriale di luglio avrà inizio, su richiesta delle famiglie frequentanti, il servizio di "nido estivo", che potrà eventualmente proseguire per la prima e l'ultima settimana di agosto.

Nei periodi di chiusura della struttura (agosto, Natale, Pasqua ed eventuali altre sospensioni didattiche), la responsabilità e la sorveglianza della struttura resteranno comunque in capo al concessionario.

ART. 4 VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo presunto della concessione riferito all'ipotesi di concessione dal 1 gennaio 2014 al 31 agosto 2016, ammonta ad € 2.318.877,00 ed è la risultanza del seguente calcolo: costo mensile di 75 bambini (€ 702,69 costo individuale bambino nel 2012 con struttura a gestione mista Comune/Cooperativa) per 44 mesi (durata della concessione).

L'importo, così determinato in via presuntiva, corrisponde al valore massimo teoricamente possibile, derivante da un'utenza composta da 75 bambini di età compresa fra 12 e 36 mesi, frequentanti a tempo pieno per tutto il periodo relativo alla concessione (44 mesi).

L'importo deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione: spese del personale amministrativo, educativo ed ausiliario, materiale d'igiene, materiale didattico, refezione, manutenzioni ed ogni altro onere specificato nel presente capitolato.

Con l'incasso delle tariffe a carico delle famiglie, determinate in autonomia dal Concessionario ma distinte per tempo di frequenza e fasce ISEE o di reddito, da comunicarsi tempestivamente all'Amministrazione Comunale, il Concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere per il servizio di cui trattasi o per quanto connesso o conseguente al servizio stesso, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Per la determinazione dei costi di gestione della struttura, viene fornito l'elenco delle spese di funzionamento riferito all'anno finanziario 2012 (Allegato 3).

ART. 5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia, e dovrà essere pertanto condotto nel rispetto della legge 6 dicembre 1971 n. 1044, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”, della Legge Regionale 15 gennaio 1973 n. 3 e delle sue successive modifiche intervenute con le Leggi Regionali nn. 28/1974, 22/1975, 5/1976, 25/1977, 11/1979, 43/1979, 16/1980, 1/2004.

ART. 6 SERVIZI AGGIUNTIVI

Nel rispetto della normativa vigente e della destinazione d'uso del fabbricato, le imprese partecipanti potranno proporre servizi aggiuntivi da svolgere all'interno dei locali del nido in orario e in giorni diversi dal normale svolgimento del servizio, rivolti alle famiglie dei piccoli ospiti, compresi i familiari stretti (nonni, fratelli, ecc.), prevedendone eventualmente anche il loro coinvolgimento attivo.

La descrizione di tali attività dovrà essere presentata in sede di gara; eventuali ulteriori attività che fossero proposte all'utenza nel corso dell'anno, dovranno essere inviate in forma scritta, per l'approvazione, al Comune di Alpignano, con la specifica se l'eventuale costo aggiuntivo sarà a carico del Concessionario o degli utenti.

Il Concessionario potrà anche attivare servizi di pre- e post-nido, se richiesti dai genitori, ponendone i costi aggiuntivi a carico degli stessi, in aggiunta alla tariffa della normale frequenza.

Il soggetto Concessionario ha autonomia di progettazione e gestione di tali servizi fuori del normale orario del nido ed anche in giorni prefestivi e/o festivi.

Il Concessionario descriverà nel progetto presentato in fase di gara quali servizi aggiuntivi desidera proporre all'utenza; tuttavia, per esigenze sorte successivamente in base all'andamento della gestione durante l'anno educativo, potranno essere presentate nuove proposte realizzabili previa autorizzazione del Comune.

In ogni caso, i rapporti economico-finanziari derivanti da tali attività e servizi aggiuntivi, saranno regolati e gestiti autonomamente dal soggetto concessionario con le famiglie, senza che da ciò derivi alcun coinvolgimento e/o responsabilità del Comune.

ART. 7 ORARI, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Concessionario dovrà garantire l'apertura minima del servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00, salvo gli eventuali pre e post-nido.

Dovrà anche conformarsi al vigente regolamento comunale relativo al servizio di asilo nido, che prevede tempi-nido differenziati, compreso il part-time, e modulare le tariffe in base al tempo di frequenza e di fasce ISEE o di reddito.

In particolare, il Concessionario dovrà garantire:

- il rispetto del calendario delle attività programmate ed il rispetto degli orari; il calendario verrà proposto all'Amministrazione comunale ad ogni inizio di anno scolastico, adeguandolo

il più possibile al calendario scolastico regionale ed a quello dell'Istituto Comprensivo di Alpignano

- il rispetto della programmazione, del coordinamento e la realizzazione delle attività educative previste nell'offerta
- la presenza continuativa nella struttura del coordinatore del servizio
- la presenza di tutto il personale educativo, in possesso dei titoli idonei ed in numero sufficiente al rispetto del rapporto educatore/bambino di legge, ed ausiliario necessari, garantendo le sostituzioni in caso di assenza e calibrandolo numericamente in base alle effettive presenze degli utenti secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità. Il Concessionario è autorizzato ad ospitare periodicamente stagisti, tirocinanti universitari o provenienti da scuole specifiche, volontari in servizio civile volontario, purché gli stessi non sostituiscano il personale necessario alla conduzione del servizio, stipulando direttamente le relative convenzioni con gli Enti di provenienza. Dette convenzioni non comportano costi per il Concessionario e sono già state stipulate in passato dal Comune di Alpignano con ricadute positive sul servizio e sui tirocinanti. E' inoltre invitato ad ospitare, sotto la supervisione del Coordinatore, osservatori provenienti dall'estero che ne facciano richiesta
- la formazione, l'organizzazione e l'aggiornamento del proprio personale
- la formazione specifica al personale incaricato della distribuzione del pasto e la presenza, presso la sede del nido, di idoneo piano HCCP di cui tutti i dipendenti devono essere a conoscenza
- l'assolvimento, con il personale ausiliario, di tutte le operazioni di pulizia e sanificazione, sia dei refettori prima e dopo il pasto, che di tutti gli altri locali del nido, nonché la presenza di un piano di autocontrollo per le pulizie e la fornitura e l'elenco dei prodotti utilizzati, custoditi in armadi idonei e non accessibili a terzi o ai bambini
- la collaborazione con le famiglie, il Comune, l'ASL, i Servizi Sociali, il Servizio di Rieducazione e Riabilitazione Funzionale e tutti gli interlocutori che abbiano un qualsiasi ruolo che possa migliorare il servizio agli utenti
- la sorveglianza del pubblico utente all'entrata e all'uscita dalla struttura
- la fornitura, quando necessario, di tutti i materiali igienico-sanitari destinati ai bambini, compresi pannolini di buona qualità; se il concessionario lo considerasse più agevole e più economico, è autorizzato all'utilizzo dei pannolini in cotone riciclabili, che potranno essere lavati presso la lavanderia del nido
- la fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, ludico e di consumo
- la collaborazione al "Progetto Continuità" con le scuole dell'infanzia per i bambini che stanno per essere congedati dal nido per passare alla scuola di grado superiore
- la periodica verifica dello stato di conservazione fisica e funzionale dell'immobile, segnalando tempestivamente all'Ufficio Tecnico comunale eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari
- il mantenimento dell'immobile in stato di decoro e di piena efficienza funzionale
- la manutenzione del verde, compreso il taglio erba, eventuali potature e lo sgombero neve del vialetto di accesso
- la determinazione, l'applicazione e la riscossione delle tariffe applicate alle famiglie
- la gestione degli eventuali solleciti di pagamento e degli insoluti.

Il Concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri; l'organizzazione deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere alle caratteristiche di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il servizio.

Il servizio educativo richiesto comprende:

- l'offerta di un servizio inteso come azione di formazione, cura e socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psico-fisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità affettive, cognitive, relazionali e motorie, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età
- il sostegno delle capacità educative dei genitori, favorendo per quanto possibile la conciliazione delle scelte professionali e familiari e fornendo le dovute informazioni sul bambino, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche con incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari. A questo proposito si suggerisce comunque un primo incontro immediatamente dopo l'assunzione dell'incarico per presentare alle famiglie la nuova organizzazione dell'asilo nido e la conoscenza dei nuovi operatori
- una particolare cura nella fase di ambientamento del bambino, provvedendo ad un graduale inserimento personalizzato per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente, soprattutto per i nuovi frequentanti, in sinergia con la famiglia. L'educatore instaurerà quindi un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradualmente alle nuove figure di riferimento e ai piccoli compagni, secondo modalità concordate fra educatori e genitori.

ART. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in forma singola o in raggruppamento, e che non rientrino nei casi di esclusione previsti dall'art. 38 del medesimo decreto e che siano in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal bando di gara.

ART. 9 SCELTA DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario viene individuato a seguito di gara con procedura aperta, con fissazione di determinati requisiti di partecipazione esplicitati nel bando di gara. La gara verrà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall'art. 83 del D. Lgs 163/2006, considerando gli elementi di qualità ed affidabilità del candidato e il prezzo offerto, nella misura percentuale del 70% sulla qualità e del 30% sul prezzo in aumento.

ART. 10 CONTRATTO

Il contratto è l'atto che impegna concedente e concessionario in ordine alle modalità di erogazione del servizio.

Il contratto di concessione verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa, e tutte le spese relative saranno poste a carico del Concessionario.

ART. 11 OBIETTIVI DEL SERVIZIO

In conformità e ad integrazione dell'art. 7 del presente capitolato, si richiama l'attenzione sul fatto che l'asilo nido è inteso come un servizio educativo e sociale di interesse pubblico preposto ad accogliere i bambini ed a concorrere con le loro famiglie alla crescita e alla formazione degli stessi, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.

Oltre a quanto previsto nell'art. 7, l'asilo nido di Alpignano dovrà accogliere bambini di ogni etnia, cultura e credo religioso, operare nel rispetto di tali individualità, e favorire, fra gli utenti e fra le famiglie, la conoscenza reciproca sia personale che culturale, progettando le varie attività, compresa quella del pasto, come momento di proposta e di scoperta di personalità, culture e credi diversi.

ART. 12 RAPPORTI CON L'UTENZA

Vengono definiti "utenza" della struttura i bambini iscritti, frequentanti, e le loro famiglie.

Poiché l'inserimento dei bambini si caratterizza come esperienza emotivamente complessa che deve essere mediata dagli educatori e dai genitori congiuntamente, il Concessionario è tenuto a:

- far precedere ogni inserimento da colloqui individuali fra genitori ed educatori al fine di instaurare un rapporto di reciproca conoscenza e fiducia e allo scopo di assumere informazioni sulla personalità del bambino per organizzare un inserimento il più possibile personalizzato
- consentire la presenza presso la struttura di uno dei genitori o, nell'impossibilità di questi per causa di forza maggiore, di uno stretto congiunto maggiorenne, per tutto il periodo necessario a favorire l'inserimento e la conoscenza, da parte del bambino, delle nuove figure di riferimento
- organizzare periodicamente incontri di Sezione per discutere le tematiche riguardanti il gruppo che di volta in volta si riterranno maggiormente significative, anche su richiesta dei genitori stessi.

In ogni caso, si ricorda che i rapporti con l'utenza devono essere improntati alla massima educazione, disponibilità e cordialità.

Il Concessionario è comunque anche tenuto a segnalare eventuali comportamenti scorretti dei genitori o dei congiunti dei bambini che si dovessero verificare all'interno della struttura; in questo caso tali situazioni verranno affrontate anche con l'intervento congiunto del Comune.

ART. 13 ISCRIZIONI, GRADUATORIE, ACCESSO AL SERVIZIO

Le iscrizioni dei bambini al servizio di asilo nido vengono raccolte e gestite dall'Ufficio Scuola del Comune di Alpignano.

Il Comune provvederà anche all'elaborazione e alla pubblicazione delle graduatorie di ammissione secondo il vigente regolamento comunale in materia; l'organizzazione degli inserimenti sarà concordata con il Concessionario.

Il Concessionario non avrà alcun potere propositivo o decisionale sulla gestione delle iscrizioni e delle graduatorie.

In caso di rinunce e/o ritiri, il Comune procederà, previo avviso al Concessionario, a nuove chiamate in sostituzione delle defezioni, e ad eventuali redazioni di graduatorie straordinarie qualora se ne ravvisasse la necessità.

ART. 14 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE

A decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, il Concessionario predisporrà con congruo anticipo la programmazione annuale delle attività educative che dovrà essere trasmessa al Comune il quale, dopo attenta analisi, potrà eventualmente chiedere modifiche, adeguamenti, o semplici spiegazioni. Detta programmazione, dopo l'approvazione del Comune, verrà esposta ai genitori dei bambini utenti all'inizio dell'anno scolastico nel corso di una assemblea plenaria.

ART. 15 COORDINAMENTO

Il Concessionario ed il Comune sono tenuti a collaborare reciprocamente, anche per vie informali, per offrire la migliore qualità del servizio all'utenza e la migliore efficienza di gestione.

Il Concessionario si impegna a fornire al Comune una relazione di fine anno scolastico sulla gestione tecnico-educativa del servizio, corredata dalle risultanze di un questionario di gradimento distribuito fra le famiglie utenti.

ART. 15 PERSONALE

Il personale impiegato dovrà essere numericamente sufficiente per l'ottimale conduzione del servizio, in relazione anche alla normativa vigente e dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa regionale di seguito riportata:

EDUCATORE: Legge Regionale 3/1973; deliberazioni della Giunta Regionale del Piemonte n. 28-9454/2003, allegato A, art. 4; n. 20-11930/2004 allegato A, art. 4; n. 13-2738/2006 allegato 2, art. 4:

- diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo)
- diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo)
- diploma di liceo psico-pedagogico
- diploma di vigilatrice d'infanzia nel rispetto delle norme di cui all'art. 1 della Legge Regionale 17 marzo 1980 n. 16
- attestato di qualifica di educatore per la prima infanzia o equivalenti
- diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo)
- diploma di laurea in scienze dell'educazione, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi
- diploma di tecnico dei servizi sociali
- altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e gestione degli asili nido.

AUSILIARIO: deliberazioni della Giunta Regionale del Piemonte n. 28-9454/2003, allegato A, art. 4; n. 20-11930/2004, allegato A, art. 4:

- diploma di scuola dell'obbligo.

COORDINATORE: deliberazioni della Giunta Regionale del Piemonte n. 28-9454/2003, allegato A, art. 4; n. 20-11930/2004, allegato A, art. 4; n. 13-2738/2006, allegato 2, art. 4:

- diploma di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico o dell'attestato rilasciato a seguito del corso regionale di Coordinatore Pedagogico.

L'intero servizio non è subappaltabile; il personale dovrà essere composto esclusivamente da soci o da dipendenti (a seconda della tipologia della ditta partecipante), ovvero da personale nella disponibilità della società per tutta la durata dell'incarico, salvo il normale turn-over dovuto a pensionamenti, dimissioni e/o trasferimenti.

Tutto il personale, il coordinatore, gli educatori, gli ausiliari, dovranno mantenere un contegno corretto e decoroso, serio, riservato e cortese, e disponibile alla massima collaborazione.

Deve essere garantito il regolare versamento dei contributi sociali ed assicurativi per il personale ed inoltre lo stesso dovrà essere assicurato contro gli infortuni; adeguata polizza assicurativa dovrà poi essere stipulata per tutti i danni derivanti agli utenti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale durante l'orario di permanenza nella struttura.

Copia delle polizze assicurative dovrà essere esibita all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio del servizio.

Il Concessionario deve operare nel rispetto della legge 125/1992 sulle Pari Opportunità sia per il reclutamento che nella successiva formazione e gestione del personale.

Gli eventuali servizi aggiuntivi proposti dovranno essere gestiti con personale idoneo all'attività proposta.

In caso di assenza di personale che non sia stata comunicata, per cause di forza maggiore, tempestivamente, la sostituzione deve in ogni caso avvenire entro 30 minuti e tutti i sostituti devono essere in possesso del medesimo livello di titolo di studio del titolare.

Tutto il personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale tutti gli infortuni o incidenti che dovessero verificarsi presso la struttura, con apposita relazione scritta, trasmessa anche via fax o e-mail e dichiarazione di denuncia dell'infortunio presso la propria assicurazione.

E' inoltre fatto obbligo di segnalare tempestivamente agli uffici comunali Scuola e Lavori Pubblici eventuali interventi manutentivi straordinari necessari alla struttura.

Il personale educatore dovrà altresì segnalare ai propri diretti superiori, i quali ne informeranno il direttore dell'Area Servizi alla Persona, eventuali sospetti di trascuratezza ed inadempienza genitoriale, nonché situazioni di disagio grave manifestate dai bambini, con la massima riservatezza e delicatezza, senza mai intervenire direttamente, se non in caso di pericolo imminente.

In caso di comportamenti non conformi a quanto richiesto nel presente capitolato, nonché dettati dalle normali norme di buona educazione e correttezza, il Comune si riserva di chiedere l'intervento della ditta sul proprio personale per la risoluzione del problema; in caso di persistenza di comportamenti non consoni per i quali non sia stata data giustificazione scritta entro 10 giorni dal rilievo mosso, il Concedente potrà chiedere la sostituzione del personale, senza comunque che la procedura sia pregiudiziale all'applicazione dello Statuto dei Lavoratori.

In caso di comportamento grave, comunque, il Concedente potrà chiedere l'immediata sospensione della persona responsabile.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il concessionario è tenuto a fornire al Comune di Alpignano l'elenco dettagliato del personale impiegato nel servizio, completo dei relativi curricula aggiornati.

Il Concessionario si impegna altresì a garantire, salvo casi non imputabili alla volontà dello stesso, alla massima stabilità del personale educativo, finalizzata ad assicurare continuità nell'assistenza ai bambini.

Reiterate e non adeguatamente motivate sostituzioni del personale educativo costituiranno causa di inadempienza contrattuale e motivo di risoluzione del contratto qualora sia stato raggiunto il numero di tre richiami scritti dall'Amministrazione Comunale ai quali non sia stata data adeguata e giustificata risposta.

Il concessionario si obbliga a rispettare, per tutto il proprio personale, le normative di legge ed i CCNL applicabili al proprio settore, e ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro e di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.

In caso di sciopero del personale dipendente del Concessionario, lo stesso è tenuto ad informare il Comune e l'utenza con un preavviso di almeno 10 giorni, secondo quanto previsto dalla legge n. 146 del 12 giugno 1990, art. 2 comma 5.

Nulla è dovuto al concessionario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo; in caso di mancata erogazione del servizio, sui corrispettivi mensili a carico delle famiglie deve essere decurtata la quota parte giornaliera relativa alla mancata prestazione, a meno che la stessa non sia relativa alle normali sospensioni didattiche.

ART. 17 OBBLIGHI DEL PERSONALE

Tutto il personale è tenuto specificatamente:

- al rispetto e alla cura della propria persona
- al rispetto della puntualità, del segreto professionale e della riservatezza
- a tenere un contegno decoroso e corretto, di provata serietà e competenza, disponibile nei riguardi degli utenti e delle famiglie
- alla collaborazione con i genitori, il Comune, e, qualora fosse necessario, con i Servizi Sociali di zona, le Forze dell'Ordine, i pediatri dei bambini frequentanti il nido.

Tutto il personale dovrà essere fornito di abbigliamento e calzature comodi ed idonei alle mansioni svolte; è fatto obbligo contrassegnare i capi di abbigliamento con il logo dell'asilo nido don Minzoni, fornito dal Comune, che potrà essere stampigliato, applicato o ricamato, in modo che il personale stesso sia immediatamente riconoscibile ed individuabile.

Il personale stesso è obbligato all'utilizzo di tale abbigliamento, di cui dovrà essere fornito ricambio in quantità sufficiente per l'uso continuativo.

E' concesso e suggerito l'utilizzo di abbigliamento di foggia identica ma di colori diversi in base alla sezione di appartenenza, al fine di identificare gli educatori con la classe.

Il personale ausiliario dovrà essere fornito di abbigliamento differenziato per le pulizie dei locali e per la somministrazione del pasto (ad esempio, grembiule o casacca e pantaloni o casacca e gonna colorati per le pulizie e bianchi per il pasto, in questo caso con l'aggiunta di cuffia o cappello).

Gli indumenti di lavoro dovranno essere custoditi all'interno di specifici armadietti spogliatoio, come da prescrizioni di legge (due vani per armadietto), che la ditta dovrà fornire a proprie spese e che saranno collocati nei locali seminterrati della struttura.

ART. 18 CLAUSOLA SOCIALE

In caso il contratto nazionale di categoria lo prevedesse, il concessionario si impegna ad assumere il personale addetto all'appalto in corso al momento dell'emanazione della presente procedura di concessione, garantendo al personale stesso il mantenimento della retribuzione secondo la vigente normativa, compreso il maturato economico.

Detta clausola permette la continuità della presenza del personale di riferimento nella struttura, sia a livello educativo che di servizio, nonché la tutela dei posti di lavoro già occupati in tale servizio da diversi anni.

Qualora il contratto nazionale non prendesse in considerazione la clausola sociale, si chiede al Concessionario di valutare ugualmente la possibilità di percorrere questa soluzione.

ART. 19 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il Concessionario si impegna a curare con scrupolo la formazione e l'aggiornamento del proprio personale, educativo e non, impiegato presso la struttura concessa.

A tal fine curerà di informare il Comune dei corsi di formazione ed aggiornamento organizzati e frequentati dal proprio personale; detti corsi potranno essere tenuti anche presso l'asilo nido, in orario di chiusura all'utenza.

ART. 20 STRUTTURA, ATTREZZATURE, ARREDI, MATERIALI

E' obbligatorio, da parte delle imprese partecipanti, il sopralluogo della struttura, da concordarsi con l'Ufficio Scuola del Comune di Alpignano.

L'asilo nido viene consegnato completamente arredato e in buono stato d'uso, così come visto e piaciuto e come descritto al precedente art. 2.

Gli arredi presenti in struttura ed in stato di buon mantenimento sono sufficienti per una utenza massima di 75 bambini.

Il Concessionario dovrà verificare periodicamente l'idoneità di attrezzature ed arredi e conferire in discarica quelli che non fossero più utilizzabili.

Si impegna inoltre a ripristinare le scorte dei materiali d'uso in caso di esaurimento e l'implementazione o la sostituzione, qualora necessari, degli arredi e dei materiali ludici. Detti acquisti, a fine concessione, rimarranno di proprietà del Comune di Alpignano.

E' facoltà del Concessionario dimostrare la convenienza funzionale di scelte diverse e/o alternative rispetto alla mera e uguale sostituzione di quanto eventualmente eliminato.

All'atto della consegna della struttura verranno verificati lo stato della struttura, l'inventario dei beni mobili e le scorte a magazzino, e verrà sottoscritto dalle parti per accettazione un apposito verbale; analogamente, al termine della concessione, saranno a carico del Concessionario la riconsegna della struttura e la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnato in fase di affidamento, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale redatto con le stesse modalità di cui sopra; eventuali migliorie, sostituzioni, integrazioni, saranno considerate a tutti gli effetti proprietà del Comune; gli eventuali danni ai beni mobili e gli eventuali ammanchi di beni dovuti ad un uso improprio dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che verrà fissato nel verbale stesso. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione Comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione o di richiedere il costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

ART. 21 RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE

Il termine di ogni anno scolastico, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, il Concessionario si impegna a presentare al Concedente, oltre alla relazione finale corredata dai questionari di gradimento dell'utenza, un rendiconto della gestione finanziaria del servizio.

ART. 22 CONTRIBUTI E/O FINANZIAMENTI

Eventuali finanziamenti erogati da enti superiori o da privati, pervenuti al Comune di Alpignano, saranno utilizzati per concorrere all'abbattimento delle quote dovute al concessionario dalle famiglie economicamente più deboli, con criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

ART. 23 SOMMINISTRAZIONE PASTI

Il servizio di refezione scolastica è affidato in appalto dal Comune di Alpignano a ditta esterna; la spesa relativa sarà quindi anticipata dal concedente e rimborsata dal concessionario dietro presentazione di fattura da parte del Comune

Il servizio di somministrazione è a carico del personale ausiliario del Concessionario.

Il numero dei pasti necessari giornalmente dovrà essere ordinato tramite fax alla ditta appaltatrice della refezione scolastica entro le ore 9.30 di ogni mattina.

Il personale dell'asilo nido avrà il supporto della dietista incaricata dal Comune che giornalmente si reca al Centro Cottura e nei diversi plessi scolastici, e alla quale ci si potrà rivolgere per dubbi sul servizio, diete, suggerimenti. La dietista incaricata dal Comune avrà libero accesso ai locali dell'asilo nido per il controllo ed il supporto al momento del pasto. Il costo delle prestazioni della dietista verrà rimborsato dal Concessionario con le stesse modalità adottate per la refezione scolastica.

Il personale preposto potrà, a richiesta, essere formato dalla dietista per quanto riguarda la somministrazione; in ogni caso dovrà essere presente, nei locali della cucinotta, un idoneo manuale di autocontrollo relativo a detto servizio.

ART. 24 SEGRETO PROFESSIONALE E RISERVATEZZA

L'impresa concessionaria è tenuta all'osservanza di quanto disposto dalla legge 196/2003 e s.m.i. e ad indicare alla stazione appaltante il responsabile della privacy.

Tutti i dipendenti della ditta devono attivarsi per mantenere la riservatezza sui dati personali degli utenti e delle loro famiglie messi a disposizione dell'Amministratore e/o raccolti direttamente o ricevuti in via confidenziale.

E' espressamente fatto divieto di utilizzare tali dati per attività non afferenti al servizio di cui al presente capitolato o comunque per funzioni che esulino dalla normativa vigente.

Il Comune provvederà, dal canto suo, alla raccolta dei dati personali tramite le iscrizioni ed eventuali certificazioni mediche relative allo stato di salute degli ospiti che siano utili per la preparazione di adeguate diete alimentari, e le diagnosi funzionali in caso di disabilità.

Tali certificazioni verranno consegnate in copia, in modo riservato, alla ditta con la sola finalità di organizzare il servizio in modo ottimale sia per quanto riguarda la somministrazione del pasto che

per quanto attiene all'assistenza hc, in collaborazione con i servizi sociali e/o la locale ASL, fornendo in questo modo l'assistenza più consona e personalizzata ad ogni bambino in difficoltà.

La ditta provvederà direttamente alla raccolta, con apposita modulistica, delle autorizzazioni alle riprese fotografiche, filmate, radio, televisive sottoscritte dai genitori per l'utilizzo delle immagini dei propri figli che dovranno essere unicamente finalizzate alla conservazione presso le famiglie o alla realizzazione di spettacoli ed attività didattiche e alla promozione delle attività del nido.

In nessun caso è autorizzata la divulgazione di dette immagini, a meno che la stessa – unicamente per i propri figli e al di fuori dell'ambito dell'asilo nido – venga effettuata direttamente ed autonomamente dalla famiglia stessa.

La ditta è tenuta alla corretta conservazione delle immagini per tutta la durata della concessione. Al termine del contratto la copia delle stesse che non sia stata consegnata alle famiglie dovrà essere consegnata all'Area Servizi alla Persona del Comune.

ART. 25 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà garantire le seguenti attività ed i seguenti servizi:

- rispetto del calendario scolastico e delle attività programmate
- programmazione annuale delle attività educative
- cura ed igiene personale dei bambini
- presenza di personale qualificato in numero congruo secondo la vigente normativa, con previsione di personale supplente in grado di sostituire gli assenti nel tempo massimo di 30 minuti dalla comunicazione dell'assenza stessa
- sorveglianza in entrata ed in uscita degli utenti e degli accompagnatori
- fornitura del materiale igienico-sanitario e dei pannolini, nonché del materiale ludico e didattico quando gli stessi siano ad esaurimento o danneggiati o obsoleti
- reclutamento, selezione, formazione ed organizzazione del proprio personale
- somministrazione ed assistenza ai pasti
- igiene e pulizia di tutti i locali del nido, comprese pulizie approfondite periodiche
- servizio di lavanderia interna all'occorrenza
- manutenzione ordinaria dell'immobile, con eventuale redazione di un “piano manutenzioni”
- manutenzione e pulizia dell'area verde, con taglio erba, potature, raccolta ghiande
- gestione e smaltimento differenziato dei rifiuti, con pagamento della relativa tassa comunale
- voltura e gestione a proprio carico delle utenze telefoniche/fax/internet
- pagamento di tutte le ulteriori utenze e del servizio di refezione scolastica, dietro presentazione di fattura da parte del Comune titolare dei contratti
- nel caso il Concessionario tardasse a rimborsare al Comune le somme relative ad utenze, refezione e canone concessorio, verrà fatto ricorso all'incameramento della cauzione a garanzia dei pagamenti e, se non sufficiente, alla richiesta di rimborso coattivo; in caso di inadempienza prolungata, il Concedente potrà addivenire alla risoluzione del contratto
- gestione dei rapporti con le famiglie, con il Comune, con i Servizi Socio-Assistenziali territoriali, gli Uffici Giudiziari, il Servizio di Riabilitazione Funzionale dell'ASL e di tutti gli interlocutori con i quali fosse necessario rapportarsi per l'ottimale funzionamento dell'asilo nido
- calcolo e riscossione delle tariffe dovute mensilmente dalle famiglie, con comunicazione anche all'Ufficio Scuola del Comune di Alpignano, differenziate in base all'ISEE o al reddito dei frequentanti ed in base al tempo-nido scelto
- gestione degli eventuali solleciti di pagamento e del recupero morosità

- mantenimento delle convenzioni attualmente in vigore con i Comuni di Caselette e La Cassa fino al giugno 2014, con eventuale ridefinizione delle stesse in base alla nuova gestione del servizio
- mantenimento delle rette attualmente applicate all'elenco dei frequentanti aggiornato al 31 dicembre 2013, per i quali il Comune di Alpignano si impegna a corrispondere alle famiglie interessate il conguaglio necessario al raggiungimento delle tariffe stabilite dal Concessionario, fino al 30 giugno 2014
- partecipazione al "Progetto Continuità" per il passaggio dei bambini che frequentano l'ultimo anno del nido alla scuola dell'infanzia
- mantenimento dell'immobile in stato di decoro e di tutte le attrezzature ivi presenti
- verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale degli immobili, segnalando tempestivamente al Concedente gli interventi straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi di miglioria funzionale ritenuti utili
- gestione delle eventuali attività aggiuntive proposte
- coordinamento pedagogico
- coordinamento del personale ed amministrativo
- tenuta dei registri di presenza dei bambini
- formazione ed aggiornamento del personale
- fornitura allo stesso di idoneo abbigliamento, come già specificato
- riunioni ed assemblee con l'utenza
- stipulazione di idonee e congrue polizze assicurative per il personale e per gli utenti del servizio
- corresponsione del canone concessorio

ART. 26 ONERI A CARICO DEL COMUNE CONCEDENTE

Al Comune Concedente spetta:

- mettere a disposizione del Concessionario i locali dell'asilo nido come descritti nell'art. 2 del presente capitolato, a fronte della corresponsione di un canone mensile di € 300,00; il canone dovrà essere corrisposto per 12 mesi annui (8 mesi nel 2017), anche quando il servizio di asilo nido risultasse chiuso per ferie o altre eventualità
- la fornitura del pasto mediante la ditta appaltatrice
- la richiesta di rimborso di tutte le utenze non volturabili, dei corrispettivi dovuti alla ditta fornitrice del servizio di refezione e del costo della dietista
- l'eventuale richiesta di contributi ad enti superiori e/o privati
- la manutenzione straordinaria della struttura
- la raccolta delle iscrizioni
- la redazione delle graduatorie e le comunicazioni, concordate con il Concessionario, alle famiglie
- l'erogazione alle famiglie di un contributo, che verrà stabilito con approvazione di atto amministrativo di Giunta, a parziale copertura delle tariffe stabilite dal Concessionario
- il controllo dell'andamento del servizio con proprio personale appartenente all'Area Servizi alla Persona

ART. 27 PROGETTO PEDAGOGICO ED ORGANIZZATIVO/GESTIONALE

Il progetto pedagogico dovrà essere conforme alle teorie ed agli studi psico-pedagogici relativi ai servizi educativi dedicati ai bambini da 1 a 3 anni.

Dopo il primo anno scolastico di incarico, lo stesso potrà essere modificato in virtù delle osservazioni e dei riscontri osservati sui singoli e sulla comunità, nonché facendo riferimento all'ambiente socio-culturale a cui i piccoli ospiti appartengono.

Il Comune potrà chiedere modifiche, integrazioni o revisioni, concordandole con la ditta stessa, qualora, attraverso i colloqui o i monitoraggi effettuati dagli Uffici Scuola, Sociale, Casa, sulla cittadinanza e sul contesto socio-culturale-economico, se ne verificasse la necessità.

Nel progetto pedagogico dovranno essere evidenziati:

- descrizione, sotto il profilo educativo, dei vari momenti della giornata: accoglienza, gioco, integrazione fra i bambini, pranzo, momento del riposo, riconsegna ai genitori
- descrizione delle attività proposte ai bambini e ai genitori
- descrizioni delle azioni previste in caso di accesso al servizio di bambini disabili e/o stranieri, con particolare attenzione alla loro completa integrazione, per favorire il più possibile la corretta e normale convivenza ed il loro totale coinvolgimento nella vita del nido, con la massima assistenza sia personale che educativa
- proposte di servizi aggiuntivi propedeutici al sostegno alle famiglie frequentanti l'asilo nido, anche rivolti a tutti i membri del nucleo.

I partecipanti alla gara dovranno predisporre un progetto organizzativo-gestionale relativo a tutto il periodo di durata della concessione; il progetto dovrà essere formulato prevedendo la massima sinergia nei rapporti Concessionario/Comune e verrà valutato in sede di gara, tenendo conto dei seguenti fattori:

- l'attività dovrà garantire la copertura del calendario scolastico determinato ogni anno in conformità con quello emanato dall'Ufficio Scolastico Regionale, nonché il “nido estivo”
- dovrà essere predisposto un manuale di autocontrollo relativo alla cura igienica degli ambienti e delle strutture utilizzate, nonché dei materiali, con la specifica dei prodotti igienico-sanitari utilizzati, la loro gestione e conservazione
- dovrà essere esplicitata l'organizzazione tecnica del personale (turni, funzioni, sostituzioni, rapporto numerico personale/utenti), ponendo grande attenzione all'accoglienza dei bambini e alla continuità della presenza degli educatori che di loro si occupano e che costituiranno la figura di riferimento dei piccoli
- organizzazione degli inserimenti: attenzione sia per quanto riguarda i bambini che i loro genitori, in modo che il distacco dalla famiglia avvenga in modo personalizzato e senza pressioni, modificando gli interventi a seconda delle esigenze di entrambi
- organizzazione della “comunicazione documentale” con le famiglie: in modo che le esperienze dei bambini al nido vengano restituite alle famiglie con elaborati fotografici, disegni, ecc.
- partecipazione delle famiglie: dovranno essere previsti colloqui individuali e periodiche assemblee, generali e di sezione, concordate con l'Amministrazione

ART. 28 CALENDARIO SCOLASTICO

Il servizio dovrà seguire il calendario scolastico conformandosi il più possibile a quello stabilito dall'Ufficio Scolastico Regionale, nonché dall'Istituto Comprensivo di Alpinano.

Il calendario verrà presentato ad ogni inizio anno all'Amministrazione Comunale ed ai genitori; per l'anno scolastico in corso, il Concessionario si impegna a conformarsi al calendario già approvato con determinazione del direttore dell'Area Servizi alla Persona e che verrà consegnato in copia al momento dell'affidamento della Concessione.

ART. 29 UTENTI DISABILI

Le graduatorie approvate dal Comune di Alpignano prevedono l'inserimento in via prioritaria di bambini disabili certificati.

Il Concessionario deve garantire, senza aggravii di costo alcuno rispetto alla tariffa stabilita, le prestazioni di sostegno educativo- assistenziale per i bambini con situazioni di handicap.

Per tali inserimenti il Concessionario si rende disponibile in modo incondizionato allo scambio di informazioni fra famiglia, Comune, Servizio di Riabilitazione Funzionale dell'ASL, pediatra, per organizzare il miglior accompagnamento possibile del piccolo nella vita del nido.

Il personale dell'ASL e i pediatri che ne facciano richiesta, potranno accedere al nido per valutare, insieme agli educatori, periodi di osservazione ed eventuali modifiche degli interventi sulla base dei risultati raggiunti. Di tali accessi deve essere informato l'Ufficio Scuola del Comune di Alpignano.

ART. 30 MANUTENZIONI ORDINARIE, PULIZIE

Sono a carico del Concessionario tutte le manutenzioni ordinarie della struttura, interne ed esterne, le pulizie quotidiane e quelle periodiche, la manutenzione del verde pertinenziale con taglio erba, potature, raccolta ghiande.

Il concessionario è inoltre tenuto, a seguito di controlli effettuati all'interno della struttura dagli uffici preposti dell'ASL o dal Laboratorio Chimico della Camera di Commercio o dai NAS, a trasmettere i verbali da questi rilasciati al Comune di Alpignano e ad ottemperare a quanto in essi eventualmente prescritto se di sua competenza

ART. 31 SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

In relazione alla presenza dei rischi dati da interferenze, come previsto dall'art. 26 comma 5 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, vista la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, si precisa che non si è ritenuto di predisporre il DUVRI in quanto durante le attività oggetto della concessione non si sono riscontrate interferenze per le quali sia necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Conseguentemente gli oneri relativi alla sicurezza risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese in merito alla sicurezza sul lavoro.

Il DUVRI potrà essere predisposto nell'ipotesi in cui il Comune dovesse effettuare interventi urgenti di manutenzione straordinaria non effettuabili in orario di chiusura del nido.

E' comunque fatto obbligo al Concessionario di provvedere a tutto quanto prescritto dalle vigenti normative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e leggi e norme correlate).

Il Concessionario accetta la piena delega a datore di lavoro solo ed esclusivamente in relazione a quanto dettato dagli adempimenti di legge per le aree nelle quali si svolgono le attività oggetto del presente capitolato, predisponendo tutte le tutele del caso.

Il Concessionario predisporrà il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze per ogni attività che coinvolgerà altri lavoratori che dovranno svolgere temporaneamente la loro attività nella struttura.

Il concessionario provvederà in autonomia, con mezzi e personali propri, a realizzare un piano di emergenza nell'eventualità di calamità quali terremoti, alluvioni, incendi, conformemente a tutte le norme in materia di evacuazione e messa in sicurezza di tutte le persone presenti in struttura a qualsiasi titolo; copia del documento dovrà essere depositato presso l'Ufficio Scuola del Comune di Alpignano.

Il Concessionario è infine tenuto a comunicare allo stesso Ufficio il nominativo del Responsabile della Sicurezza prima dell'inizio del servizio.

Il Comune potrà effettuare controlli sull'ottemperanza di tutto quanto fin qui espresso, con sopralluoghi ed eventuale richiesta di documentazione.

ART. 32 MONITORAGGIO E CONTROLLO

L'Amministrazione comunale, attraverso i propri uffici competenti, svolgerà per tutto il periodo cui gli incarichi si riferiscono attività di monitoraggio e di controllo atte a verificare e a garantire un risultato positivo delle attività.

Il Concessionario, attraverso il proprio referente dell'appalto, dovrà dare la più ampia disponibilità a partecipare ad incontri promossi dall'Ufficio Scuola comunale per affrontare eventuali problematiche inerenti gli incarichi affidati alla stessa.

Ogni azione finalizzata alla risoluzione di criticità riscontrate e al miglioramento del servizio, compresi gli interventi con le famiglie utenti, dovrà essere concordata con l'Ufficio Scuola comunale.

Il Concessionario dovrà comunque essere dotato di un sistema di autovalutazione interno relativo allo svolgimento delle attività e alla qualità del servizio.

Il direttore e i funzionari appartenenti all'Area Servizi alla Persona possono effettuare sopralluoghi presso la struttura in qualsiasi momento, anche senza preavviso alcuno; detti sopralluoghi saranno utili alla verifica del sereno svolgimento del servizio. Gli stessi funzionari dovranno essere disponibili a valutare ogni richiesta e/o segnalazione del Concessionario riguardante il servizio.

Alla fine di ogni anno scolastico la ditta si impegna ad elaborare, distribuire e ritirare un questionario per l'utenza in cui siano previste valutazioni sotto tutti gli aspetti tecnici ed educativi del servizio, elaborandone poi le risultanze che dovranno essere consegnate all'Ufficio Scuola comunale, eventualmente corredandole con note esplicative e valutazioni di carattere generale e specifico.

ART. 33 REVISIONE CANONE

La revisione del canone si intende esclusa fino alla fine dell'anno scolastico 2014/2015.

E' facoltà del Concedente adeguare il canone esclusivamente secondo l'indice ISTAT (coefficienti di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ai sensi dell'art. 44 della Legge 724/1994 comma 4, 6 e 7).

Detto adeguamento, se applicato, deve essere comunicato in forma scritta e con congruo anticipo sulla sua applicazione.

ART. 34 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo posto a base di gara, costituita con le modalità di cui all'art. 75 del Decreto Legislativo 163/2006, e quindi € 264,00, essendo fissato il canone concessorio in € 300,00 mensili oltre IVA 22%, per la durata della concessione (44 mesi).

L'importo è ridotto del 50% ai sensi del comma 7 dell'art. 75 del Decreto Legislativo 163/2006 per i possessori della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 : 2008, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie EUNI CEI ISO/IEC 17000 con riferimento alla tipologia del servizio oggetto di appalto.

A garanzia degli obblighi contrattuali assunti il Concessionario presenterà poi cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione dell'appalto, salvo quanto prescritto dall'art. 113 comma 1 del Decreto Legislativo 163/2006.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% in presenza delle certificazioni di cui al precedente paragrafo.

La garanzia può essere costituita nelle seguenti forme:

- polizza assicurativa prestata da società assicuratrice all'uopo abilitata ai sensi della Legge 348/1982
- fideiussione bancaria da prestarsi da parte di istituto di credito all'uopo abilitato ai sensi del DPR 635/1956
- fideiussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 385/1993 che svolga in via esclusiva e prevalente attività di rilascio di garanzie, sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del Decreto Legislativo 58/1998

La garanzia dovrà essere presentata prima della sottoscrizione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Concedente, nonché l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Tale cauzione concorrerà a garantire l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Concedente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione concessa, per fatto del Concessionario, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto.

Resta salvo, per il Concedente, l'esperimento di ogni altra eventuale azione nel caso in cui la cauzione non fosse sufficiente.

Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Concedente abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

Tale cauzione resterà vincolata per tutta la durata della concessione, e comunque fino a che non sia stata definita ogni eventuale eccezione e controversia, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

ART. 35 RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE

Il Concessionario assume il servizio di asilo nido in concessione con annessa la gestione della struttura immobiliare sotto la propria esclusiva responsabilità, eccetto ciò che attiene alle manutenzioni straordinarie, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e dei terzi. Pertanto sarà tenuto ad adottare durante tutta la vigenza della concessione ogni procedimento e cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operatori, degli utenti e dei terzi e ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Il Concessionario è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune e a terzi cagionato dal proprio personale, dalle opere, attrezzature e/o impianti e deve considerarsi obbligato a risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia stato danneggiato o asportato.

Qualora il Concessionario non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa in pristino, il Comune di Alpignano resta autorizzato a provvedere direttamente trattenendo l'importo relativo dalla cauzione e procedendo al recupero coattivo di quanto dovuto.

Il Concessionario dovrà stipulare obbligatoriamente:

a) una polizza assicurativa che garantisca la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività ricomprese nel servizio dato in concessione, con annessa gestione delle strutture immobiliari, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, agli utenti del servizio nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose occorsi nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso, esonerando da responsabilità il Comune.

La polizza dovrà essere stipulata appositamente per la concessione relativa al presente capitolato, oppure potrà rappresentare integrazione ed estensione di una polizza già esistente, purchè quest'ultima faccia riferimento specifico al servizio concesso.

Il massimale della polizza dovrà ammontare ad € 5.000.000,00 per ogni persona deceduta o riportante lesioni gravi permanenti ed identico ammontare per danni a cose.

Copia della polizza dovrà essere esibita al Comune a richiesta.

b) una polizza assicurativa a copertura del rischio locativo per tutta la durata della concessione a copertura di quanto il Concessionario sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile per danni agli immobili assegnati in concessione.

ART. 36 PENALITA', RISOLUZIONE, RECESSO, CONTESTAZIONI

In caso di inadempienza del Concessionario agli obblighi previsti dal presente capitolato l'Amministrazione Comunale ha facoltà di applicare una penale.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione di inadempienza, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

A titolo d'esempio, le inadempienze possono riguardare:

- mancato rispetto degli orari di apertura o chiusura del nido;
- mancato rispetto del rapporto numerico educatori/bambini;
- scorretto utilizzo o danni arrecati alle attrezzature e ai locali;
- mancata o scorretta relazione con utenti e famiglie;
- mancato rispetto delle prassi e norme relative alla sicurezza del servizio e degli utenti, nonché dei lavoratori;
- omesse comunicazioni tecniche, amministrative o gestionali al Comune.

La penalità verrà applicata, a discrezione dell'Amministrazione comunale, tenuto conto delle controdeduzioni della ditta appaltatrice e secondo la gravità dell'inadempienza e l'eventuale recidiva, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

La penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune saranno comunicate al Concessionario per iscritto a mezzo di raccomandata R.R. o con posta elettronica certificata, o con notifica diretta brevi manu.

Quest'ultimo incorre nella risoluzione del contratto per inadempimento nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri;
- abituale deficienza e negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del Comune;
- quando il Concessionario si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza
- mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali
- violazione del divieto di subappalto e/o di cessione del contratto
- inosservanza delle prescrizioni di legge inerenti la sicurezza sul lavoro, l'igiene e la pulizia dei locali.

La risoluzione del contratto, a termine dell'art. 1456 del Codice Civile, porterà all'incameramento, da parte del Comune, del deposito cauzionale salva l'eventuale azione di risarcimento del maggior costo che deriverà al Comune da nuova aggiudicazione e dagli altri danni eventualmente subiti.

L'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi del 2° comma dell'art. 1373 del Codice Civile, senza che il Concessionario possa nulla pretendere e previa comunicazione da notificarsi allo stesso con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso.

Tutte le contestazioni devono essere elevate in forma scritta e devono contenere un termine temporale entro il quale è concessa una giustificazione, anch'essa da trasmettersi in forma scritta.

ART. 37 SPESE, IMPOSTE, TASSE

Tutte le spese, le imposte e le tasse relative al contratto ed al servizio in generale sono a carico del Concessionario, che non potrà in ogni caso richiederle al Comune di Alpignano.

ART. 38 DIVIETO DI SUBAPPALTO, CESSIONE, AVVALIMENTO

Il concessionario non potrà, in nessun caso, subappaltare ad altri il servizio di cui trattasi, nemmeno parzialmente. Parimenti sono vietati la cessione del contratto, sia totale che parziale, e l'avvalimento.

Non sono considerate cessioni le modifiche eventuali della denominazione sociale del Concessionario o le variazioni di sede sociale, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato come subentrante nel contratto in essere.

In caso di trasformazione, fusione o scissione societaria, le stesse devono essere tempestivamente comunicate al Comune di Alpignano il quale, in persona del direttore d'Area, può, sentite le ragioni della variazione, autorizzare o meno il subentro, subordinando tale decisione unicamente alla migliore tutela del servizio.

ART. 39 REVISIONE CONTRATTUALE

Sulla base delle risultanze dei processi di controllo e valutazione svolti dal concessionario e dal Comune concedente, nonché a fronte di eventuali importanti modificazioni nell'impostazione del servizio anche in ragione di nuovi accordi fra il Comune ed altre istituzioni del territorio, le parti potranno incontrarsi per aggiornare la situazione e l'andamento del servizio e per concordare, se necessario, la revisione dei contenuti contrattuali, al fine di mantenere inalterata la natura di servizio pubblico e di utilità sociale del nido.

La revisione contrattuale potrà essere motivata esclusivamente:

- dall'interesse pubblico a che il servizio dato in concessione risponda pienamente alle finalità di servire il più ampio numero di famiglie secondo una logica universalistica
- dagli imperativi oggettivi di gestione economica a carico del Concessionario, secondo criteri di efficienza ed efficacia, funzionali a confermare la presenza sul mercato del servizio gestito ed a preservare gli equilibri del quadro economico-finanziario
- dagli imperativi del bilancio comunale
- da eventuali modifiche alla normativa nazionale e/o regionale relativa al servizio di asilo nido.

L'eventuale revisione in ogni caso non potrà prevedere la modifica sostanziale degli elementi del presente capitolato.

In nessun caso la eventuale revisione dei rapporti economici potrà avere efficacia retroattiva.

Non si potrà dare corso a revisioni contrattuali senza il consenso di entrambe le parti.

ART. 40 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi derivanti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. utilizzando un apposito conto corrente bancario o postale dedicato.

Comunicherà pertanto al Comune ed agli utenti gli estremi identificativi di detto conto corrente.

A tale scopo l'aggiudicatario dovrà fornire al Comune, compilando la modulistica fornita dalla stazione appaltante, anche le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto.

ART. 41 CONTROVERSIE

Il direttore dell'Area Servizi alla Persona è competente nella valutazione dell'adempimento di tutte le condizioni contrattuali relative al presente appalto.

Per quanto non espressamente qui indicato, si fa riferimento alla vigente normativa ed ai regolamenti del Comune di Alpignano.

Le eventuali controversie saranno valutate con riferimento all'art. 240 del decreto legislativo 163/2006.

In caso di mancato accordo, il Foro competente è quello di Torino.

E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 42 RIMANDI

Per tutto ciò che non sia qui previsto e contemplato, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni regionali, nazionali ed europee in materia.

ART. 43 MODALITA' DI GARA

La concessione (art. 30 del Decreto Legislativo 163/2006), verrà aggiudicata mediante gara a procedura aperta, con riferimento all'Allegato II B del cosiddetto "Codice dei Contratti", categorie 24 e 25, CPC n. 92 e 93, al candidato che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 163/2006.

L'Amministrazione potrà aggiudicare la Concessione anche in caso di unica offerta pervenuta, purché la stessa sia conforme a quanto prescritto nel presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva altresì la possibilità di non affidare il servizio qualora non ritenga congrua alcuna delle offerte pervenute, nemmeno in caso di unico soggetto partecipante.

Sono ammesse esclusivamente offerte economiche in aumento con esclusione delle offerte pari alla base d'asta o in ribasso.

Le offerte verranno valutate da apposita commissione nominata successivamente al termine di presentazione delle offerte., in conformità all'art. 84 del D. Lgs. 163/06, e sarà valutata in base ai seguenti elementi:

A) Qualità del progetto: max 70 punti, così distribuiti:

A1) Programma delle attività: max 40 punti

La commissione valuterà il programma delle attività educative, comprese quelle previste per gli utenti disabili, con particolare attenzione agli aspetti educativi, di vigilanza, ludici, di rapporto con le famiglie, di integrazione col territorio.

A2) Organizzazione, formazione e disponibilità di personale di sostituzione: max 15 punti

La commissione valuterà l'organizzazione proposta, con particolare riferimento al coordinamento del personale; le esperienze significative maturate dal personale che la società si impegna ad impiegare, compresi i corsi di formazione svolti nell'ultimo triennio, con attenzione ai contenuti (da presentare per titoli), durata, enti di formazione coinvolti. Inoltre valuterà la disponibilità di personale di sostituzione ed i tempi di rimpiazzo.

A3) Servizi aggiuntivi; max 15 punti

La commissione valuterà le proposte di attività aggiuntive, come citate nel precedente art. 6 del presente capitolato; la loro utilità nel coinvolgimento delle famiglie (in senso

esteso) e nel supporto alle stesse, con particolare riguardo alla loro valenza educativa, di interscambio di esperienze, di partecipazione attiva.

B) Prezzo: max 30 punti, assegnati secondo la seguente formula:
30 x offerta da valutare/offerta migliore

Ai fini del calcolo l'offerta da valutare è pari alla base d'asta annua incrementata dell'aumento proposto. Il punteggio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

La Commissione valuterà e assegnerà in seduta pubblica l'ammissibilità o meno dei candidati, poi, in seduta riservata, prima il punteggio relativo al punto A) per tutti i partecipanti e successivamente, in seduta pubblica debitamente annunciata, aprirà le buste contenenti l'offerta economica e assegnerà il punteggio relativo al punto B).

L'aggiudicazione è subordinata alla verifica da parte dell'Amministrazione comunale della conformità di tutti i documenti prodotti alle condizioni e prescrizioni richieste.

L'Amministrazione rimane ugualmente libera di non addivenire all'affidamento qualora il servizio offerto non sia ritenuto idoneo, ovvero ritenga che i partecipanti alla gara non offrano le necessarie garanzie organizzative e di affidabilità, senza che perciò possa essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi.

L'Amministrazione potrà addivenire all'affidamento della concessione anche in caso di un'unica offerta ammissibile, qualora questa sia ritenuta idonea e congrua.

ART. 44 RESPONSABILITA'

Il Concessionario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, il Concessionario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto.

E' fatto pertanto obbligo al Concessionario di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati, a meno che le stesse non siano riconducibili a negligenza del Comune nel provvedere alle manutenzioni straordinarie della struttura.

Il Concessionario sarà comunque tenuto a risarcire il Comune da danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato ogniqualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite dall'Amministrazione, o per l'utilizzo improprio della struttura e del servizio.

ART. 45 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutte le condizioni non previste dal presente capitolato si fa riferimento, per quanto applicabile, alle norme vigenti al momento dell'espletamento della gara.